

sente
te da
llato

ALLEGATO "A" ATTO RACC. 28865

S T A T U T O

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1.1 E' costituita, ai sensi dell' art. 141 del D. Lgs. n. 58/1998, l' Associazione dei piccoli azionisti o sostenitori (*supporter*) di società sportive, quotate e non quotate, e delle Associazioni sportive, denominata "FEDERSUPPORTER".

1.2 La qualità di supporter di cui al comma precedente è comprovata mediante l'attestazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, della proprietà, attuale o pregressa, di quote del capitale sociale delle società o associazioni, oppure del possesso, attuale o pregresso, di un abbonamento delle suddette società o associazioni.

1.3 L' Associazione ha sede nel Comune di Roma.

E' attribuita alla competenza del Consiglio Direttivo il trasferimento di indirizzo della Associazione all'interno dello stesso Comune.


Il Consiglio Direttivo potrà istituire e/o sopprimere sedi operative e di rappresentanza sia in Italia che all' estero.

1.4 L' Associazione non ha fini di lucro; essa si intende costituita nella previsione degli articoli 36, 37 e 38 dettati dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

Art. 2 - SCOPO SOCIALE

2.1 L'Associazione ha lo scopo di:

- a) Rappresentare e tutelare i piccoli azionisti e sostenitori di cui all'articolo 1, principalmente della loro qualità di consumatori, attuando ogni opportuna iniziativa ed azione nei confronti delle istituzioni, sportive e non sportive, dell'impresditoria, delle forze politiche e sociali, assumendo ogni iniziativa utile per il raggiungimento dei predetti obiettivi ;
- b) Dare il proprio contributo di idee e proposte sui problemi generali dello sport e, in particolare ,del calcio, con competenti valutazioni, studi e proposte, diffondendoli presso l'opinione pubblica e verso le succitate istituzioni e forze;
- c) Favorire la conoscenza e la collaborazione tra gli associati onde assumere iniziative comuni in tutte le più opportune sedi e per lo studio di problemi di comune interesse, nonché per lo sviluppo di attività comuni;
- d) Promuovere la partecipazione ad ogni forma di utilità socio-economica per gli iscritti, anche mediante la partecipazione e/o affiliazione ad enti e/o società con finalità coerenti con il presente statuto;
- e) promuovere e sostenere ogni attività ed iniziativa che, direttamente o indirettamente, favorisca lo sviluppo culturale, sociale, di solidarietà degli iscritti, intesi



come singoli e come collettività.

2.2 E' fatto espresso divieto, nell'ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda partitica. L'Associazione ripudia qualunque forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.

2.2 bis Tra le finalità statutarie sono espressamente e specificamente previste la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta Olimpica, nonché la stipulazione di contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché, ancora, per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società, associazioni ed organizzazioni aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con società, associazioni ed organizzazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione della società, dell'associazione, dell'organizzazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.

2.3 Al fine del perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà :

a) stipulare patti associativi e federativi con società ed associazioni professionali, nonché con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle previste dallo scopo sociale o la cui attività si manifesti sinergica, complementare, o strumentale rispetto alle stesse;

b) sovvenzionare la partecipazione a congressi, convegni nazionali ed internazionali sia in qualità di relatori che di uditori;

c) sovvenzionare la pubblicazione di testi, atti di convegni, ecc.

2.4 L' Associazione potrà promuovere ogni iniziativa volta a raccogliere fondi per il perseguimento dei propri scopi, ivi compresa l' organizzazione di spettacoli di arte varia e di sports; ed altresì ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L' Assemblea straordinaria ne potrà deliberare prima della scadenza la proroga o lo scioglimento anticipato. e può essere prorogata.

4.1 Il
sociali
siano

contrin
fisiche

4.2 E'
avanz
riserve

che la
dalla

4.3 GL
realizz

esse d

4.4 In
estinz

farsi
all'Ass

4.5
dirt
pres

ind
succ

tito

5.1 L
chiude

5.2 En
adempir

Ordinar
pred

consunt

Il bi
gestior

incompa

l'applic

specia

Gli ev
netto

finalit

gestior

termin

compens

6.1 Po
all'art
Posson
a tito
associa
stati

Art. 4 ENTRATE E PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai beni mobili e immobili che pervengano ad essa o siano acquisiti da essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi attivi di gestione.

4.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.3 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.4 In nessun caso, e quindi neppure in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4.5 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli previsti dal presente statuto e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

5.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 Entro i primi mesi dell'anno, in tempo utile per gli adempimenti relativi alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio, comprensivo del conto economico o della gestione, è redatto con l'applicazione, ove non incompatibili, dei principi contabili vigenti, ferma restando l'applicazione delle normative e dei principi contabili speciali regolanti le associazioni senza fine di lucro.

Gli eventuali avanzi di gestione sono imputati al patrimonio netto o destinati ad essere impiegati in conformità alle finalità istituzionali, mentre gli eventuali disavanzi di gestione devono essere ripianati secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea degli associati, ovvero compensati con avanzi di gestione.

Art. 6 - GLI ASSOCIATI

6.1 Possono far parte dell'Associazione i soggetti di cui all'art.1.

Possono far parte altresì dell'Associazione, sempre peraltro a titolo personale, i soci e gli associati di altre società, associazioni o entità collettive in genere con cui siano stati stipulati i patti associativi e federativi di cui al

precedente punto 2-3.

6.1/bis Diversi e ulteriori requisiti per far parte dell'Associazione possono essere, inoltre stabiliti dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera approvata all'unanimità dallo stesso Consiglio Direttivo.

6.2 L'adesione all'Associazione è annuale e l'impegno si rinnova con il versamento annuale della quota sociale, salvo dimissioni da inoltrare entro due mesi prima della scadenza di ciascun anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica.

6.3 I soggetti di cui al punto 3-1, primo e secondo comma, che intendano aderire all'Associazione devono presentare domanda secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 6.

6.4 La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

6.5 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e, come tali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dai competenti Organi sociali.

6.6 Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote deliberate dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali contributi o corrispettivi specifici per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

6.7 Le modalità di adesione all'Associazione, la determinazione ed il versamento di quote sociali, diritti e doveri conseguenti all'adesione da parte delle società associazioni e organizzazioni di cui al punto 2-3 dell'art. 2 sono esclusivamente regolati dai patti associativi e federativi di cui al medesimo punto 2-3, ferme restando, per quanto non diversamente disposto, le regole previste per i soci a titolo personale.

Art. 7 DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

7.1 Gli associati decadono dalla loro qualità al 31 dicembre dell'anno in cui sia maturato lo stato di morosità, anche parziale, fermo restando il loro obbligo al pagamento dei contributi relativi all'anno in cui risultano morosi.

7.2 In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e, l'escluso, qualora non li condivida, può adire il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo

c) Il
Le ca
loro
espres
Il Co
onorar

9.1
dell'A

9.2
convoc

caso
dal
anche

9.3 G
e di

straor
sospes

9.4 V
second
voto

ogni
delegh

9.5 I
Diretti

o, in
istanza

9.6 L
di c

eserc
economi

per o
9.7

valida
prese

assoc.
l'Ass

degli
avvent

9.8 I
il Co

delib

da al

recan

chied
dalla

entro
9.9
straor
Statu

c) Il Revisore dei conti.

Le cariche negli organi associativi sono "ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire e nominare cariche onorarie.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

9.2 L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano. L'Associazione può riunirsi anche fuori della propria sede.

9.3 Gli associati hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria; il diritto di partecipazione e di voto è sospeso per i morosi;

9.4 Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. E', peraltro, ammesso il voto per delega la quale deve risultare da atto scritto; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.


9.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.6 L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le competa o le venga sottoposta.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente, direttamente o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, direttamente o per delega, ed aventi diritto.

9.8 Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od opportuno e lo deliberi, o quando siano richieste con domanda, sottoscritta da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto, recante la specifica indicazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione; in questo caso, entro quindici giorni dalla richiesta, deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

9.9 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza



degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in terza convocazione.

9.10 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto in terza convocazione.

9.11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto. Essa viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede dell'Associazione, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, nonché - entro lo stesso termine - con pubblicazione nel sito web dell'Associazione e mediante invio agli associati a mezzo posta elettronica. Gli associati che non dispongano di indirizzo di posta elettronica e che intendano ricevere personalmente la convocazione a mezzo lettera raccomandata dovranno farne espressa richiesta scritta all'Associazione, con relativi oneri a carico del richiedente. Le richieste in tal senso sono vincolanti per l'Associazione a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della loro ricezione.

Con le stesse modalità, ad esclusione della pubblicazione sul sito web, sono comunicati i verbali delle deliberazioni assembleari ed i bilanci approvati.

9.14 L'Assemblea ordinaria:

- approva gli indirizzi di carattere generale determinati dal Consiglio Direttivo secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed il piano economico preventivo dell'esercizio in corso;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

9.15 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per acclamazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo collegialmente responsabile della gestione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri, tanto in sede ordinaria che straordinaria, necessari per il perseguimento dello scopo sociale, nell'ambito degli indirizzi di carattere generale approvati dall'Assemblea degli associati.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a nove, in conformità

alle
tra g
devono
oltre
in for
Il C
Presid
tutte
impedi
delegh
connes
stesso
Il Co
membri
al pri
La non
assem
Il Co
ai sin
• r
c
• r
• r
i
• r
• r
• r
Altre
Dirett
funzio
10.3
ed i
dell'A
relati
10.4
volta
giorni
10.5
dalla
di car
10.6
istitu
per
Consig
apposi
poteri
nei co
10.7
l'Ass
dell'A

ione, alle delibere assunte dall'Assemblea, eletti dall'Assemblea
one e tra gli associati aventi diritto al voto; le candidature
to al devono pervenire presso la sede dell'Associazione entro e non
oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea,
mblea in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica.

mento Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il
Presidente, nonché un Vicepresidente a cui sono demandate
tre tutte le funzioni del Presidente in caso di suo temporaneo
prima impedimento. Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche
conda deleghe operative, limitate per materia e nel tempo, con
enuti connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente
stesso, al Vicepresidente e ad uno o più consiglieri.

Essa Il Consiglio Direttivo può nominare per cooptazione nuovi
so di membri del Consiglio, nei limiti del numero massimo previsto
ione, al primo periodo del presente punto.

La nomina per cooptazione è soggetta a ratifica nella prima
assemblea ordinaria utile.

Il Consiglio Direttivo assegna altresì, nel proprio ambito,
ai singoli consiglieri le seguenti funzioni:

- responsabile relazioni con il mondo imprenditoriale e
con la committenza in genere
- responsabile rapporti con la stampa
- responsabile rapporti con la politica e con le
istituzioni
- responsabile relazioni con altri organismi associativi
- responsabile amministrativo e fiscale
- responsabile Centro Studi e formazione

Altre funzioni possono essere assegnate dal Consiglio
Direttivo, nel proprio ambito, ai singoli Consiglieri e più
funzioni possono essere cumulate in capo ad un Consigliere.

10.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi
ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso scade alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una
volta ogni trimestre, con preavviso scritto di almeno 10
giorni, riducibili a tre in caso di urgenza.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni
dalla sua elezione ed è convocato dal consigliere più anziano
di carica o, in caso di parità, di età.

10.6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta
istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e,
per compiti specifici, al Vicepresidente e agli altri
Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo, sulla base di
apposita deliberazione. Il Presidente ha pertanto pieni
poteri di firma, sia nell'ambito dei rapporti associativi che
nei confronti di terzi.

10.7 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
l'Associazione, sovrintende all'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di

urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è rieleggibile come tale per due volte consecutive, ma può essere eletto Vicepresidente e consigliere. Il Presidente non rieletto assume la carica di Presidente Emerito ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo fino alla prima scadenza.

10.8 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o quando un terzo dei Consiglieri ne chiede la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

10.9 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della parte che comprende il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

10.10 Il Consigliere assente a quattro riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

10.11 Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea, entro il mese di aprile, dei bilanci preventivo e consuntivo, il primo accompagnato dal programma da svolgersi nel nuovo esercizio sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la determinazione dei contributi associativi, e degli eventuali contributi specifici;
- le proposte di modifica allo Statuto;
- l'eventuale nomina dei responsabili di eventuali sedi periferiche, nazionali o estere.

10.12 Al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato del Consiglio Direttivo. Eventuali compensi per le attività del Presidente e dei Consiglieri dovranno essere preventivamente deliberati dall'Assemblea degli associati.

Art. 11 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questa ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta giorni. Il Consiglio Direttivo, in tale caso, cura l'ordinaria amministrazione fino

all'A

Il
fuori
eserc
caric
incar
Il R
gesti
dell'
legge
Per l
riuni
delib
quals
chied
quant
annua
assoc
verif
corre
dal C
Il R
conta
Al r
soste
nell'
Consi
Event
essen
assoc

12.1
le e
loro
12.2
arbit
possa
Codic
adesi
Sono
giuri
esecu
quote
obbli
attin

In
inter
liqui

all'Assemblea straordinaria di cui sopra.

Art. 12 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea anche al di fuori della compagine associativa, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per un solo ulteriore periodo. La carica di revisore non è compatibile con altre cariche od incarichi in seno all'Associazione.

Il Revisore dei conti ha la funzione di controllare la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Associazione e di verificare l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

Per l'esercizio della sua funzione, egli può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto sulle deliberazioni. Ha altresì la facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, documenti, libri e scritture contabili, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto attiene alle proprie funzioni. Il Revisore redige annualmente una relazione, da presentare all'Assemblea degli associati, con l'indicazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate e con il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.

Al revisore spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato del Consiglio Direttivo.

Eventuali compensi per le attività del Revisore dovranno essere preventivamente deliberati dall'Assemblea degli associati.

Art. 12 - CLAUSOLA ARBITRALE

12.1 Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

12.2 Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro adesione associativa.

Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede di cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento delle quote associative, dei contributi e, in genere a tutte le obbligazioni economiche a carico dell'associato per causali attinenti al rapporto associativo.

Art. 13 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del


patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel libro I del Codice Civile e la legislazione in materia.
F.to Alfredo Parisi - Riccardo de Corato

La presente copia composta di 12 pagine, è conforme al suo originale, firmato a norma di legge e si rilascia per uso amministrativo.

Roma, 6 aprile 2012

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Alfredo Parisi or Riccardo de Corato, written over the signature line.

REPERTORIO N. 92658

RACCOLTA N. 28865

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, oggi dodici marzo in Roma, nel mio studio alle ore quindici e minuti trentacinque.

Innanzi a me dottor Riccardo de Corato, Notaio residente in Roma, con lo studio in Via Bertoloni n. 26/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

il signor Alfredo Parisi, nato a Roma il 29 agosto 1941 e domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto comparente, quale Presidente della associazione: "FEDERSUPPORTER", con sede in Roma, Via Costantino Morin n. 44, mi dichiara che sono convenuti in questo luogo, giorno ed ora, i soci della suddetta Associazione, per costituirsi in assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno

- Proposta di integrazione art. 6 Statuto (6-1/bis);
e invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dello statuto sociale e per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il signor Alfredo Parisi, nella qualità, il quale constata e mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;
- che sono presenti in proprio e per deleghe numero 28 (ventotto) associati su 91 (novantuno) come risulta dal foglio delle presenze depositato negli atti sociali;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti tutti i membri in carica;
- che in conseguenza la presente assemblea deve considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'assemblea i motivi che consigliano la modifica dell'articolo 6 dello statuto dell'associazione.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, ad unanimità


delibera

- di modificare l'articolo 6 dello statuto dell'associazione, nel testo che risulta dallo statuto allegato di cui appresso;
- di approvare il nuovo testo di statuto sociale, coordinato con le modifiche testè deliberate, che si allega sub "A".

Null'altro essendovi su cui deliberare, la presente assemblea viene sciolta alle ore quindici e minuti cinquanta.

Registrato a Roma 1
in data

16 marzo 2012
M-76861T



Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto parte da persona di mia fiducia, parte da me Notaio e da me letto al comparente che da me interpellato lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Occupa pagine tre fin qui di un foglio.
F.to Alfredo Parisi - Riccardo de Corato